

Via San Francesco d'Assisi, 14 10042 Nichelino (TO)

Tel: 011.680.93.22 - Fax: 011.62.44.71

ALLEGATO N. 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE.

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

Parte I

Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome	Nome	Qualifica
Zannoni	Cristina	Titolare
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi		
Numero	Data	Sezione
000013756	20/12/2006	B

Ragione sociale	Ditta individuale
Sede legale ed operativa	Via San Francesco d'Assisi , 14
Telefono	011-6809322
Fax	011-624471
Posta elettronica
Sito internet

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it)

Parte II

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o controllante di impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Con riguardo al contratto proposto

L'intermediario, propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre contratti di una o più Imprese di Assicurazione

Parte III

Informazioni sulle forme di tutela del contraente

Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n° 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario, o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario debba rispondere a norma di legge.

Il contraente, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso, o non sia stato indennizzato dalla polizza RC. citata al punto precedente, ha facoltà di rivolgersi al:

Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
c/o ISVAP
Via Del Quirinale 21 - 00187 Roma

E facoltà del contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Nel caso il contraente si ritenesse non soddisfatto dell'esito del reclamo, o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di 45 giorni di rivolgersi a:

ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti
Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

L'intermediario dichiara che in forza dell'accordo sottoscritto con la Compagnia di Assicurazioni _____ è autorizzato ad incassare il premio di polizza, e che:

il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'Art. 118 del D. Lgs 209/2005:

Ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Compagnia di Assicurazione delegataria, le eventuali Compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente non impegna la Compagnia di Assicurazione delegataria, le eventuali compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.